

ad esempio la mancata installazione di un depuratore con gravi conseguenze inquinanti.

Si può dire, all'esito di quanto sopra brevemente evidenziato, che il nostro ordinamento prevede oggi strumenti adeguati per prevenire e reprimere i crimini ambientali. Occorre a tal punto che siano applicati con la dovuta professionalità e che vi sia uno stretto rapporto operativo tra organi amministrativi ed autorità giudiziarie.

Roma 1 giugno 2017

Arcibaldo Miller

(Sostituto Procuratore Generale Corte Appello di Roma)



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

PROTOCOLLO DI INTESA

tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma

e

la Regione Lazio

Si osserva in premessa che appare opportuno assicurare l'applicazione efficace e tendenzialmente omogenea nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla parte sesta-bis del d. l.vo 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 co. 9 della legge 22 maggio 2015 n. 68, che regola il procedimento per l'estinzione di alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-quater).

La procedura estintiva è consentita soltanto per le contravvenzioni che non abbiano cagionato *“danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”* (art. 318bis c.p.) punibili con pena pecuniaria o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda). Allo stato la Procura Generale ritiene condivisibile al riguardo l'orientamento interpretativo che esclude l'applicabilità della predetta disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda).

Al fine della corretta ed efficace applicazione della normativa in esame occorre garantire, in primo luogo, la tempestività e la congruità delle verifiche tecniche tese all'accertamento dello stato dei luoghi per definire l'intensità della lesione e la sussistenza o meno del danno o del pericolo di danno concreto che esclude l'accesso alla procedura estintiva.